COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 83 Del 17/09/2026

OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del lascito testamentario della sig.ra B.M., in attuazione dell'accordo approvato con atto del Presidente n. 27 di data 27.03.2024.

L'anno duemilaventisei, addì diciassette del mese di settembre alle ore 11:05, nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario avv. Sartori Enrico.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Premesso che la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. ("*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*") all'art. 8, comma 4, prevede che siano trasferite ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità, le funzioni amministrative anche nelle seguenti materie:

- assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le loro attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- edilizia abitativa;
- assistenza scolastica.

Richiamata la L.P. 27.07.2007 n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" e ss.mm. che regolamenta i servizi socio-assistenziali di livello locale.

Dato atto che:

- la Sig.ra B.M., già residente nel Comune di Ville d'Anaunia, nel proprio testamento ha disposto che "*la liquidità, dopo aver coperto le spese, se ne rimane, sia per i poveri*";
- il Comune di Ville d'Anaunia, con propria nota prot. n. 17378 di data 30.11.2022, ha formulato un quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento al fine di avere chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del predetto lascito;
- l'Avvocatura dello Stato, con nota prot. n. 969/2022 di data 13.12.2022, ha precisato che la gestione spetta all'Ente che ha la competenza nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e deve essere utilizzato ai sensi del primo comma dell'art. 630 C.C. che così recita: "*Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza*";
- il Comune di Ville d'Anaunia, con propria nota prot. n. 12354 di data 12.12.2023, ha comunicato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 219 di data 10.11.2023, è stato preso atto del lascito e disposto il pagamento dell'importo liquidato dagli eredi al Comune, in favore della Comunità della Val di Non;
- con successiva nota prot. n. 2182 di data 29.02.2024 il Comune di Ville d'Anaunia ha precisato che l'importo risulti essere pari a **€ 56.151,19**.

Dato atto, inoltre, che:

- con atto del Presidente n. 27 di data 27.03.2024 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo con il comune di Ville d'Anaunia, disciplinante le modalità di utilizzo del lascito testamentario della Sig.ra B.M.;
- in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo stabilisce che l'utilizzo delle risorse derivanti dal lascito avvenga sulla base di specifici criteri e modalità, da approvarsi con apposito provvedimento.

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse derivanti dal predetto lascito, nel pieno e scrupoloso rispetto della volontà testamentaria e per le finalità di cui art. 630, comma 1, del Codice civile.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Visti i criteri contenuti nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione.

Acquisito sulla presente proposta di provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio per le Politiche sociali ed abitative.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in considerazione del fatto che la presente proposta di provvedimento non presenta aspetti di natura contabile.

Vista la delibera del Consiglio dei sindaci n. 38 del 11.12.2025 "*Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP - definitivo) della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2026-2028*".

Vista la delibera del Consiglio dei sindaci n. 39 del 11.12.2025 "*Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011)*".

Visto l'atto del Presidente n. 115 del 29.12.2025 "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028*".

Visto l'Atto del Presidente n. 37 di data 02.04.2026 "*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità della Val di Non*";

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., in particolare l'art. 8, comma 4.

Vista la L.P. 27.07.2007 n. 13 e ss.mm.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e in particolare l'art. 126.

Visto lo statuto della Comunità della Val di Non,

D I S P O N E

1. di **approvare**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, i "Criteri per l'utilizzo del lascito testamentario della sig.ra B.M", in attuazione dell'art. 3 dell'Accordo approvato con atto del Presidente n. 27 di data 27.03.2024 che, Allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di **stabilire** che le risorse derivanti dal lascito testamentario e pari a € 56.151,19 siano utilizzate nel pieno e scrupoloso rispetto della volontà del testatore e delle finalità previste dall'art. 630 comma 1 del Codice civile;

3. di **demandare** al competente Servizio per le Politiche sociali e abitative della Comunità l'istruttoria tecnico-amministrativa delle eventuali richieste, nonché la predisposizione dei successivi provvedimenti di assegnazione e di utilizzo delle risorse;

4. di **dare atto** che ogni intervento finanziato dovrà essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili e con la destinazione prevista dal lascito e dall'Accordo;

5. di **dare atto** dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

6. di **pubblicare** il presente atto all'albo telematico della Comunità;

7. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
   - opposizione al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.
   - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 m. 1199.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Martin Slaifer Ziller
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Enrico
Sartori
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Atto del Presidente

OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del lascito testamentario della sig.ra B.M., in attuazione dell'accordo approvato con atto del Presidente n. 27 di data 27.03.2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 11/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivan Zanon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 4485
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del lascito testamentario della sig.ra B.M., in attuazione dell'accordo approvato con atto del Presidente n. 27 di data 27.03.2024.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 14/09/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA ZILLER

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 4485
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CRITERI

PER L'UTILIZZO DEL LASCITO TESTAMENTARIO DELLA SIGNORA B.M.

Art. 1

Oggetto.

Il presente documento disciplina l'utilizzo dei fondi del lascito testamentario della Sig.ra B.M. ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 29.10.2024 tra il Presidente della Comunità della Val di Non ed il Sindaco del Comune di Ville d' Anaunia (Rep. N. 777 di data 11.11.2024 della Comunità della Val di Non).

Art. 2

Destinatari.

I fondi del lascito potranno essere utilizzati per venire incontro a temporanee difficoltà economico-sociali di singoli o nuclei familiari residenti o domiciliati se in presenza di minori, nel Comune di Ville d'Anaunia, opportunamente individuati dal personale assistente sociale della Comunità della Val di Non.

Art. 3

Composizione del nucleo familiare.

Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è la famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione. Se particolari condizioni lo richiedono, l'assistente sociale può comunque considerare una diversa composizione, dandone adeguata motivazione.

Art. 4

Quantificazione e tipologie di spese ammesse.

La concessione del singolo intervento avverrà sulla base di apposita valutazione e relazione a cura del personale assistente sociale evidenziante, per il singolo o per il nucleo familiare individuato, la situazione socio-economica ed i bisogni rilevati, dalla quale emerga la necessità della concessione della somma proposta finalizzata alla copertura delle spese sostenute o da sostenersi, al fine di evitare il rischio concreto di esclusione o di emarginazione sociale.

Ai fini dell'erogazione della somma proposta, è necessaria l'acquisizione della dichiarazione ICEF attualizzato (indicatore della condizione economica familiare) di ciascun componente del nucleo familiare interessato, per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della L.P. 3/1993 e le relative disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 del 19.07.2022.

Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento:

Ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si considerano i redditi ed il patrimonio dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda, compongono la famiglia anagrafica del soggetto destinatario, così come definita al precedente art. 3.

Per la valutazione della condizione economica effettuata fino al 31 agosto, i valori di reddito e di patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente. Per la valutazione della condizione economica effettuata invece a decorrere dal 1° settembre, i valori di reddito e di patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

Tipologia di spese ammesse:

Le tipologie di spese ammissibili per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1 possono riguardare:

- Utenze quali luce, acqua, gas, gasolio da riscaldamento, Tariffa Igiene Ambientale, ecc.;
- Spese per l'alloggio (locazione, interessi mutuo ipotecario prima casa, spese condominiali, ecc.);
- Spese sanitarie in favore dei componenti il nucleo familiare;
- Spese considerate indifferibili e urgenti individuate nella relazione dell'assistente sociale.

L'importo complessivo non potrà comunque superare la somma annua di **Euro 1.000,00**, salvo situazioni particolari valutate dall'assistente sociale di riferimento per il caso .

Il numero di interventi ammessi, per ciascun nucleo familiare, non potrà essere superiore a n. 2 all'anno.

Art.5

Commissione.

La Commissione per la valutazione delle domande relative all'intervento economico sarà composta da:

- il coordinatore di area del Servizio sociale (Anziani o minori/adulti);
- l'assistente sociale referente del caso;
- un amministrativo del Servizio sociale.

Art.6

Verifiche e monitoraggio.

Si prevedono almeno n. 2 riunioni all'anno con i rappresentanti politici dei due Enti coinvolti (Comunità della Val di Non e Comune di Ville Anaunia) al fine di monitorare l'andamento e di verificare eventuali criticità.

Art. 7

Modalità di erogazione dei fondi.

La Comunità provvederà a raccogliere la domanda da parte del nucleo interessato e ne curerà l'istruttoria tecnico-amministrativa. La Comunità provvederà altresì alla concessione delle somme ai soggetti beneficiari di cui all' art. 2 previa adozione di un apposito provvedimento da parte del Responsabile del Servizio per le politiche sociali ed abitative con il quale sarà assunto il rispettivo impegno di spesa a carico del bilancio della Comunità della Val di Non.

L'Importo concesso sarà erogato previo rilascio di apposita delega del beneficiario, in favore del fornitore, al fine del pagamento delle spese ammesse (vedi art. 4).

In casi eccezionali, qualora la modalità di pagamento sopra indicata non sia applicabile, la Comunità della Val di Non, attraverso il competente Servizio per le Politiche sociali e abitative, provvederà a bonificare la somma concessa in favore del beneficiario, il quale dovrà presentare idonea documentazione della spesa sostenuta o da sostenersi.

Art. 8

Durata.

Il presente progetto relativo al lascito testamentario della Sig.ra B.M. avrà durata sperimentale dalla sua approvazione per n. 1 anno.

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – "*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*").

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 17/09/2026

IL SEGRETARIO
avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNITÁ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 83 del 17/09/2026

Oggetto: **Approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del lascito testamentario della sig.ra B.M., in attuazione dell'accordo approvato con atto del Presidente n. 27 di data 27.03.2024.**

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 17/09/2026

Il Segretario

avv. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)